

**Determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale
di concerto con il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche**

N. 126 - 27770/2011

OGGETTO: affidamento incarico professionale per revisione legge ATO.

(U/I Euro 3.510,00)

**Il Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale
di concerto con il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche**

Premesso che:

- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nell'art. 1, c. 1-quinquies, che contiene disposizioni innovative della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali e l'attribuzione delle funzioni dalle stesse esercitate alle autonomie territoriali;
- in tale contesto la Provincia costituisce il naturale ambito di ricaduta delle funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito tanto per quel che concerne la gestione del ciclo idrico integrato che per quel che attiene la gestione rifiuti;
- l'ipotesi delineata ha già trovato una prima conferma nel progetto di legge approvato dalla Giunta Regionale e, allo stato, all'esame delle commissioni;
- questo prevede, infatti, il trasferimento di tutte le funzioni di che trattasi alle Province sia pure nell'ottica di un raccordo con il sistema delle autonomie locali ad oggi titolare dell'esercizio delle funzioni;
- le scelte legislative regionali, peraltro dettate dall'encomiabile fine di coniugare funzionalità operativa, unitarietà di scelte e partecipazione di tutto il settore delle autonomie locali, hanno necessità, però, di essere valutate nell'ottica della effettiva funzionalità operativa;
- il sistema provinciale, infatti, può attendere alla nuova funzione solo ove non venga ad essere gravato da aggravamenti procedurali che ne pregiudichino l'operatività;
- per quanto precede si rivela utile valutare l'impianto nell'ottica di tali ultime esigenze;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



- il livello di riferimento esige che le esigenze di operatività appena delineate vengano coniugate con l'impianto legislativo regionale, i vincoli del decreto ambientale, la letteratura corrente in tema di radicamento delle funzioni indicate, le ipotesi di altre regioni, la tecnica legislativa;
- tanto rende inevitabile la necessità di ricorrere al supporto di capacità professionali particolarmente versate nel settore e, cioè, in possesso di un'adeguata frequentazione del tema;
- anche ai fini che precedono pare utile avversi di un rapporto di collaborazione esterna che oltre all'individuazione degli strumenti più idonei per operare nella situazione delineata abbia l'autorità a validare o meno le conclusioni raggiunte al riguardo dalla tecnostruttura interna;

Atteso che per la prestazione in oggetto è stato previsto un compenso massimo lordo pari ad Euro 3.510,00 (determinato sulla base di un totale imponibile di euro 2.500,00 oltre euro 312,50 per spese generali, euro 112,50 per contributo previdenziale C.P.A. 4% oltre euro 585,00 per rivalsa I.V.A. 20%);

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali succitato;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20 maggio 2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867782009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Ritenuto, attesa l'urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Individuato a tal fine, per le ragioni sovraesposte, il prof. avv. Roberto Cavallo Perin, esperto nel settore scientifico disciplinare di diritto amministrativo, che risulta in possesso della specifica professionalità e rispondente ai requisiti richiesti;

Visto che il prof. avv. Roberto Cavallo Perin ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Considerato che l'incaricando è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Segretario Generale nonché al Dirigente del Servizio Risorse Idriche, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Provinciale;

Visto l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINANO

- 1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN, con studio in Torino via Bogino 9, P. IVA 04976240012, l'incarico in oggetto, attraverso il rilascio di pareri, alle condizioni di cui allo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;



- 2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà a stipulare il contratto relativo all'affidamento, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- 3) di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.510,00 (determinato sulla base di un totale imponibile di euro 2.500,00 oltre euro 312,50 per spese generali, euro 112,50 per contributo previdenziale C.P.A. 4% oltre euro 585,00 per rivalsa I.V.A. 20%), mediante applicazione all'intervento 1070403 del bilancio di previsione 2011 e sul cap. 4012 del PEG 2011;
- 4) di demandare a successivo provvedimento del Segretario Generale la liquidazione degli importi dovuti.

Torino, 07 settembre 2011

F.to Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche
(dott. Giannetto Massazza)

F.to Il Segretario Generale
con funzioni di Direttore Generale
(dott. Benedetto Buscaino)

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REVISIONE LEGGE ATO
TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario Generale dott. Benedetto BUSCAINO, nato a Trapani (TP) il 25.03.1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art 37 dello Statuto Provinciale

E

il prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN, nato a Ivrea il 29.05.1959, domiciliato in Torino Via Bogino 9, partita IVA n. 04976240012;

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nell'art. 1, c. 1-quinquies, che contiene disposizioni innovative della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali e l'attribuzione delle funzioni dalle stesse esercitate alle autonomie territoriali;
- in tale contesto la Provincia costituisce il naturale ambito di ricaduta delle funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito tanto per quel che concerne la gestione del ciclo idrico integrato che per quel che attiene la gestione rifiuti;
- l'ipotesi delineata ha già trovato una prima conferma nel progetto di legge approvato dalla Giunta Regionale e, allo stato, all'esame delle commissioni;
- questo prevede, infatti, il trasferimento di tutte le funzioni di che trattasi alle Province sia pure nell'ottica di un raccordo con il sistema delle autonomie locali ad oggi titolare dell'esercizio delle funzioni;
- le scelte legislative regionali, peraltro dettate dall'encomiabile fine di coniugare funzionalità operativa, unitarietà di scelte e partecipazione di tutto il settore delle autonomie locali, hanno necessità, però, di essere valutate nell'ottica della effettiva funzionalità operativa;
- il sistema provinciale, infatti, può attendere alla nuova funzione solo ove non venga ad essere gravato da aggravamenti procedurali che ne pregiudichino l'operatività;
- per quanto precede si rivela utile valutare l'impianto nell'ottica di tali ultime esigenze;
- il livello di riferimento esige che le esigenze di operatività appena delineate vengano coniugate con l'impianto legislativo regionale, i vincoli del decreto ambientale, la letteratura corrente in tema di radicamento delle funzioni indicate, le ipotesi di altre regioni, la tecnica legislativa;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



- tanto rende inevitabile la necessità di ricorrere al supporto di capacità professionali particolarmente versate nel settore e, cioè, in possesso di un'adeguata frequentazione del tema;
- anche ai fini che precedono pare utile avversi di un rapporto di collaborazione esterna che oltre all'individuazione degli strumenti più idonei per operare nella situazione delineata abbia l'autorità a validare o meno le conclusioni raggiunte al riguardo dalla tecnostruttura interna;

Con determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale n. 126 – 27770 del 07.09.2011 è stato conferito al prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN l'incarico sopra descritto.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce al prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN, che accetta, l'incarico per individuare gli strumenti più idonei per operare nella situazione delineata e per validare o meno le conclusioni raggiunte al riguardo dalla tecnostruttura interna. Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nel rilascio di pareri in materia.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato entro un mese dalla stipula del presente atto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Segretario Generale.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Segretario Generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 2.500,00 oltre a CPA 4% e IVA al 20%.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.



Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 6 - Incompatibilità

Il prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art.7 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto

Nel caso di inadempienza o di ritardo nell'espletamento dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso-diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto, di recedere dal presente contratto.

Art. 8 – Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art.9 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto vefanno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 11 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino Via Bogino 9.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale

L'incaricato

L' incaricato, prof. avv. Roberto CAVALLO PERIN, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'arl. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato

Torino, li

